



N. 2064/2010 R.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
- SEZIONE PRIMA CIVILE -

Nelle persone dei seguenti magistrati:

cott. Mauro Bernardi - Presidente -

cott. Alessandra Venturini - Giudice -

cott. Paola Belvedere - Giudice rel. -

IL CASO.it

a seguito di ricorso *ex art.* 710 c.p.c. proposto con atto depositato in data
6.7.2010 nell'interesse di

B. S., rappresentato e difeso *

nei confronti di

V. E., rappresentata e difesa *

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 14.10.2010
esaminati gli atti e i documenti di causa,
vista la documentazione integrativa depositata in data 22.10.2010,

osserva

quanto segue.

Con ricorso depositato in data 6.7.2010 B. S. ha chiesto che, a modifica delle condizioni di cui al verbale di separazione omologato dall'intestato Tribunale con decreto in data 16.4.2009, la figlia D., maggiorenne e portatrice di handicap, in considerazione del fatto che la stessa si sarebbe definitivamente trasferita presso lo stesso ricorrente, venga affidata in via esclusiva al padre e presso di lui collocata; ha, inoltre, chiesto che, in conseguenza del collocamento della ragazza presso il padre, venga revocato il relativo obbligo contributivo posto a proprio carico e che possa beneficiare della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento della figlia nonché degli assegni familiari.

Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio V. E. eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale Ordinario per essere competente il Tribunale per i minorenni; nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle domande attoree di cui ne ha chiesto il rigetto e, in via riconvenzionale, ha chiesto che venga disposto l'affido in via esclusiva di D. alla madre deducendo una sostanziale inadeguatezza ed incapacità genitoriale del marito.

Ciò detto, il Tribunale osserva quanto segue.

Deve essere, in primo luogo, rigettata l'eccezione in via preliminare e pregiudiziale spiegata dalla resistente di incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale per i minorenni atteso che le domande del ricorrente di modifica delle condizioni di separazione in punto di affido, collocamento nonché di natura economica sono state correttamente proposte avanti al Tribunale Ordinario ai sensi dell'art. 710 c.p.c.

Quanto al merito, deve essere dichiarata l'inammissibilità delle domande delle parti in ordine all'affido di D..

Evidenziato, a tale riguardo, preliminarmente che D. risulta essere maggiorenne portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 (cfr. doc. n. 19 di parte ricorrente) e che, pertanto, trova applicazione l'art. 155-*quinquies* c.c. che estende ai figli maggiorenni portatori di handicap grave la disciplina relativa ai figli minori, ritiene il Tribunale che tale rinvio non possa operare anche con riferimento all'istituto dell'affido.

Benché, infatti, tale norma contenga l'avverbio "integralmente", si ritiene che la disposizione in esame debba essere interpretata in modo da consentirne la sua armonizzazione nell'ordinamento giuridico vigente.

Ritiene il Collegio che non possa, con riferimento ad un soggetto maggiorenne, benché portatore di handicap grave, applicarsi l'istituto dell'affido riferibile, invece, alla sola prole minore. Con il raggiungimento della maggiore età, infatti, viene meno la presunzione legale di incapacità e, qualora il soggetto risulti privo della naturale capacità di intendere e di volere, si potrà allora fare ricorso ad altri istituti giuridici (l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno) volti a fornire adeguata tutela al soggetto debole.

Alla luce di quanto esposto, le domande delle parti in punto di affido nonché le connesse domande in ordine al soggetto chiamato a custodire la documentazione relativa a D. devono, pertanto, essere dichiarate inammissibili.

Parimenti inammissibile è la domanda di parte ricorrente in ordine al prelievo degli effetti personali da parte della resistente presso la casa coniugale così come la domanda di quest'ultima in ordine alla restituzione dei beni di D. trattandosi di domande che non possono trovare ingresso né nelle cause di separazione né nei relativi procedimenti di modifica.

Le ulteriori domande delle parti, invece, premesso che, ai fini della modifica delle condizioni di separazione, è necessario, ai sensi dell'art. 156, settimo comma, c.c., che intervenga un fatto nuovo sopravvenuto rispetto al momento della separazione stessa, e rilevato che, invece, nessun mutamento risulta nella fattispecie essere intervenuto atteso, tra l'altro, che le parti hanno dichiarato all'udienza in data 14.10.2010 che D. dall'agosto del 2010 ha ripreso a vivere stabilmente presso la madre, dovranno essere rigettate.

Le spese di lite, attesa la natura e l'esito del presente procedimento, possono essere compensate.

IL CASO.it
P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

- rigetta l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito;
- dichiara l'inammissibilità delle domande delle parti in punto di affido nonché in ordine alla consegna della documentazione relativa a D.;

- dichiara l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente in ordine al prelievo degli effetti personali da parte della resistente presso la casa coniugale nonché della domanda della resistente in ordine alla restituzione dei beni di D.;
- rigetta le ulteriori domande;
- spese compensate.

Mantova, 11.11.2010.

Si comunichi.

(Il Giudice Rel.)
Dott. Paola Belvedere

(Il Presidente)
dott. Mauro Bernardi